

Oggetto: **Adozione della Tariffa rifiuti per l'anno 2007.**

Premesso che:

- Il passaggio dalla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 507/1993 (capo III), alla Tariffa, trova il suo riferimento normativo nell'art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997 (cosiddetto decreto Ronchi);
- Al fine di determinare i dettagli applicativi della Tariffa in questione, il comma 5 dell'art. 49 prevede l'elaborazione di un metodo normalizzato. A livello nazionale tale norma è stata attuata per mezzo del D.P.R. n. 158/1999;
- L'art. 8, comma 1, della L. P. 14 aprile 1998, n. 5, nel far salva l'applicazione del citato art. 49, prevede altresì che la Provincia Autonoma di Trento possa stabilire, con delibera della Giunta, un sistema di tariffazione proprio, anche diverso rispetto a quello nazionale;
- La deliberazione della G.P. n. 2972 di data 30.12.2005 prevede di approvare il modello tariffario relativo al servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- La Tariffa in questione dovrà essere applicata da tutti i comuni che non l'hanno già adottata a partire dal 1° gennaio 2007. Viene pertanto a cadere la differenziazione operata dalla legislazione nazionale (art. 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158) che stabilisce termini diversi a seconda della dimensione demografica del comune (maggiore o minore di 5000 abitanti);
- A decorrere dal 1° gennaio 2008, inoltre, i comuni dovranno avere adottato tecnologie di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotte da ciascuna utenza al fine di commisurare la parte variabile della tariffa a tali quantità a decorrere da tale data. Questo obbligo vale per tutti i comuni della Provincia Autonoma di Trento che, quindi, dal 2008, dovranno applicare il sistema di tariffazione di cui alla delibera della G.P. Tale sistema non prevede la possibilità di applicare una tariffa rifiuti in base a coefficienti di produzione presunta (il cosiddetto sistema presuntivo). Soltanto accumulando dati di produzione reale infatti sarà possibile stabilire correttamente le tariffe 2008. I comuni possono applicare la tariffa mediante misurazione puntuale già a partire dal 1° gennaio 2007 nel caso in cui sia stato deciso liberamente di rendere operativi i sistemi di misurazione già nel 2006. I comuni che sono privi di sistemi di misurazione puntuale, soltanto per il 2007, dovranno applicare la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al citato D.P.R. n. 158/1999. Si ribadisce che quest'ultima opzione vale soltanto per il 2007 in quanto, come già detto, a partire dal 1° gennaio 2008, dovrà essere operativo in tutti i comuni trentini un sistema di tariffazione basato sulla misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza;
- La delibera n. 2972 interviene, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, definendo un sistema di tariffazione alternativo rispetto al quello contenuto nel D.P.R. n. 158/1999, ma fa salva l'applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 22/1997, pertanto, in base a tale articolo, la tariffa dovrà coprire tutti i costi del servizio rifiuti;
- La tariffa in questione dovrà essere binaria: composta, cioè, da una parte fissa a copertura dei costi fissi, cioè indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti, e da una parte variabile destinata a coprire i costi dipendenti dalle quantità di rifiuti prodotte;

- La delibera descrive le voci di costo introducendo le seguenti fattispecie:
 - a) costi della pulizia delle strade compreso il costo dovuto per la manutenzione del verde pubblico;
 - b) costi dovuti per l'amministrazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, l'attività di sensibilizzazione in materia di rifiuti, eventuali altri costi comuni;
 - c) costi di ammortamento di mezzi ed immobili necessari per l'esplicazione del servizio, compresi eventuali ammortamenti dei beni e dei mezzi relativi ai centri raccolta di materiali e costi d'uso del capitale;
 - d) costi di gestione relativi ai rifiuti indifferenziati: costi per raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento;
 - e) costi di gestione relativi ai rifiuti raccolti in modo differenziato: costi per raccolta, trasporto, trattamento e riciclo di ogni singola tipologia di materiale compresi i costi di gestione dei centri raccolta materiali; devono essere detratte le entrate derivanti dalla eventuale vendita di materiale riciclato ed i contributi erogati da CONAI e da altri eventuali consorzi obbligatori.

- Le prime tre fattispecie (a, b, c) sono da considerarsi costi fissi da coprire mediante la parte fissa della tariffa, le ultime due (d, e) devono essere considerate costi variabili e dovranno essere remunerati con la parte variabile. Il costo del personale non è stato considerato specificatamente nell'elencazione sopra descritta in quanto dovrà essere classificato a seconda del tipo di mansioni svolte;

- Per quanto attiene in specifico la manutenzione del verde, la tariffa non dovrà coprire tutti i costi, ma soltanto la parte di essi riferita specificatamente alla raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto prodotto. A titolo esemplificativo nel caso di sfalcio dell'erba, la Tariffa rifiuti non dovrà coprire i costi riferiti specificatamente all'operazione materiale di sfalcio, ma soltanto quelli legati alla raccolta, trasporto e smaltimento del verde prodotto quali, ad esempio, i costi derivanti dal conferimento di tale rifiuto presso la ditta di compostaggio;

- In base alla delibera n. 2972 la parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1998. I coefficienti a cui ci si deve riferire sono quelli contenuti nella tabella 1b dell'allegato 1 del più volte citato D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti, infatti, sono gli unici che si prestano ad una valutazione corretta della numerosità dei nuclei familiari in assenza di superfici in quanto prevedono un aumento della parte fissa della tariffa meno che proporzionale rispetto al numero dei componenti medesimi e alleggerisce, di conseguenza, l'aumento della tariffazione per i nuclei familiari più numerosi;

- Ove la banca dati delle superfici fosse aggiornata ed efficiente, si è ritenuto di prevedere, comunque, la facoltà di utilizzare, oltre alla numerosità del nucleo familiare, anche la superficie delle abitazioni. In tal caso, però, la modalità per utilizzare contemporaneamente i due criteri di commisurazione coinciderebbe con quanto stabilito dal D.P.R. n. 158/1998 che, limitatamente al paragrafo 4.1 dell'allegato 1, troverebbe applicazione;

- La parte fissa della tariffa è commisurata, per le utenze non domestiche, alle superfici degli immobili relativi all'utenza stessa. Tali superfici dovranno essere integrate mediante l'applicazione di coefficienti in modo da tener conto della differente produzione teorica di rifiuti in relazione alle attività svolte. Per la determinazione dei coefficienti e la suddivisione in categorie delle utenze non domestiche ci si riferisce alla tabella 3b dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1998. Ovviamente le superfici rilevanti sono quelle in cui vi è produzione di rifiuti urbani ed assimilati, e non quelle ove si riscontra la produzione di rifiuti speciali per cui non vi è la

privativa comunale sull'attività di raccolta, trasporto e smaltimento, ma che invece devono essere avviati a smaltimento da parte dei produttori stessi. Tali superfici devono essere considerate esenti. Nel caso in cui si riscontri la produzione promiscua sia di rifiuti urbani che di rifiuti speciali, è possibile individuare, a livello regolamentare, modalità specifiche di definizione delle superfici da utilizzare per la commisurazione della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche;

- Al fine di applicare correttamente la tariffa è necessario procedere alla riclassificazione di tutte le utenze produttive secondo le categorie di cui alla citata tabella 3b (per i comuni fino a 5000 abitanti) che sono certamente diverse rispetto a quelle utilizzate per la TARSU;
- La parte variabile della tariffa è commisurata, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, alla quantità di rifiuti non differenziati prodotta;
- Per le abitazioni possedute o utilizzate da soggetti non residenti, non è possibile fare riferimento ai dati dell'anagrafe né per quanto riguarda la commisurazione della parte fissa della tariffa, né per quanto attiene l'eventuale determinazione della quantità minima prodotta da applicarsi nella parte variabile, in quanto collegate direttamente alla consistenza del nucleo familiare;
- Pertanto, nel Regolamento di applicazione della tariffa, è stato stabilito il numero di componenti il nucleo familiare che varia da uno a quattro. Tale definizione è stata effettuata in relazione alla superficie dell'abitazione. In questo secondo caso la fissazione del nucleo familiare standard varierà a seconda appunto della superficie dell'abitazione nell'ambito di scaglioni predeterminati;
- La Tariffa è determinata dal Comune anche in relazione al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs. 22/1997;
- Richiamata la deliberazione n. 46 di data 14 dicembre 2006, con la quale e in riferimento all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2007, in raffronto alle annualità 2005 e 2006 del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Visto l'esito delle simulazioni di calcolo dalle quali vengono tratti i dati più significativi e necessari al calcolo della tariffa;
- Considerato l'ammontare complessivo dei costi esplicitati dal suddetto Piano finanziario quantificati in € 135.566,00;
- Viste le indicazioni del Piano finanziario circa la produzione dei rifiuti urbani stimati per l'anno 2007 in Kg. 515.767 di cui Kg. 389.983 provenienti dalle utenze domestiche e Kg. 125.784 attribuibili alle attività produttive;
- Atteso che, sulla base delle valutazioni sopra espresse, la superficie produttiva di rifiuti delle utenze domestiche è pari al 88,53%, mentre quella delle attività produttive è pari al 11,47%;
- Ritenuto di suddividere i costi per la parte fissa in Euro 57.811,14 (pari al 88,53%) imputabili alle utenze domestiche ed Euro 7.487,86 (pari al 11,47%) da attribuire alle utenze delle attività;
- Ritenuto altresì di suddividere i costi per la parte variabile in Euro 53.130,46 (pari al 75,61%) imputabili alle utenze domestiche ed Euro 17.136,54 (pari al 24,39%) da attribuire alle utenze delle attività;

- Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa istituita dall'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 45 di data 14 dicembre 2006 con il quale il Comune di Zambana ha approvato l'istituzione della Tariffa a far data dal 1° gennaio 2007;
- Richiamato l'art. 13 dello stesso che prevede le seguenti agevolazioni:
 1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro su superficie non pavimentata all'interno del territorio comunale è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente. Se dagli accertamenti svolti risulta che il compostaggio non è effettuato sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 20, comma 4, del presente regolamento.
 2. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, pertanto non cedute in locazione o comodato;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte destinati ad uso stagionale in base all'autorizzazione o altra documentazione probante per un periodo annuale inferiore a 180 (centottanta) giorni.
 3. La misura delle riduzioni di cui ai precedenti commi è stabilita annualmente dalla delibera con la quale è approvata la tariffa.
 4. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 100% per l'utenza non domestica, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione kd per la specifica categoria indicati all'art. 11. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti a condizione che il produttore che ha beneficiato della riduzione presenti il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento.
 5. Le riduzioni della tariffa previste ai commi precedenti sono cumulabili, comunque non possono superare il 100% della quota variabile della tariffa.
 6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.
- Richiamato l'art. 14 dello stesso Regolamento che prevede, in talune situazioni, la sostituzione totale o parziale del Comune al soggetto tenuto al pagamento ed in particolare:
 1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni:
 - a) i locali ed aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che equiparate che private;
 - b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali.
 2. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti misure:
 - a) per gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.

3. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi. La misura dell'agevolazione viene stabilita annualmente con la deliberazione dell'organo competente con la quale è approvata la tariffa.
 4. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune, ad esclusione dei casi previsti alle lett. a) - b) del primo comma.
- Considerato che il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui sopra. La misura dell'agevolazione viene stabilita annualmente con deliberazione dell'organo competente per legge con la quale è approvata la tariffa;
 - Vista la necessità di fissare per l'anno 2007 la misura delle agevolazioni di cui al richiamato art. 13 e la quota per la quale il Comune si sostituisce all'utenza in relazione all'art. 14 del Regolamento;
 - Ritenuto necessario definire le agevolazioni/sostituzioni previste dagli art. 13 e 14 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa nelle seguenti misure:
 - art. 13, comma 1 - per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro su superficie non pavimentata all'interno del territorio comunale: riduzione della quota variabile della tariffa del 20% (venti);
 - art. 13, comma 2, lettera a) – per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, pertanto non cedute in locazione o comodato: riduzione della quota variabile del 30% (trenta);
 - art. 13, comma 2, lettera b) – per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte destinati ad uso stagionale in base all'autorizzazione o altra documentazione probante per un periodo annuale inferiore a 180 (centottanta) giorni: riduzione della quota variabile del 30% (trenta);
 - art. 14, comma 2, lett. a) - per gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche: quota a carico del Comune 50% (cinquanta).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione, di cui all'art. 81 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Servizio Finanziario, in relazione alle sue competenze, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L ed in particolare l'art. 9 ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e s.m.;

Vista la deliberazione della G.P. n. 2972 dd. 30.12.2005;

Mediante votazione palese, espressa per alzata di mano, il cui esito constatato e proclamato dal Sindaco-Presidente, assistito dai due Consiglieri designati scrutatori, ha dato il seguente risultato:

- presenti e votanti n. 14 - voti favorevoli n. 14
- voti contrari n. zero - astenuti n. zero

DELIBERA

1. di approvare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2007, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, nelle seguenti misure:

LISTINO TARIFFA UTENZA DOMESTICA

Numero componenti della famiglia anagrafica	PARTE FISSA €/mq. anno	PARTE VARIABILE €/ut. anno
1	0,58	43,67
2	0,68	78,61
3	0,75	100,45
4	0,81	113,55
5	0,86	126,55
6 o più	0,90	148,49

LISTINO TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA

Categorie attività		PARTE FISSA €/mq. anno	PARTE VARIABILE €/mq. anno	TARIFFA €/mq. anno
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,30	0,73	1,03
2.	Campeggi, distributori carburanti	0,47	1,13	1,60
3.	Stabilimenti balneari	0,32	0,78	1,10
4.	Esposizioni, autosaloni	0,24	0,58	0,82
5.	Alberghi con ristorante	0,77	1,85	2,62
6.	Alberghi senza ristorante	0,55	1,32	1,86
7.	Case di cura e riposo	0,62	1,50	2,12
8.	Uffici, agenzie, studi professionali	0,73	1,74	2,47
9.	Banche e istituti di credito	0,37	0,90	1,27

10.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,64	1,52	2,16
11.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,78	1,88	2,67
12.	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,59	1,41	2,00
13.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,59	1,41	2,01
14.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,58	1,41	1,99
15.	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,59	1,41	2,00
16.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,11	7,43	10,54
17.	Bar, caffè, pasticceria	2,40	5,75	8,15
18.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,53	3,66	5,19
19.	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,33	3,19	4,52
20.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,89	9,32	13,21
21.	Discoteche, night club	0,86	2,06	2,92

2. di approvare, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa, le agevolazioni e le misure di sostituzione del Comune al soggetto contribuente come riportate in premessa;
3. di stabilire che l'ammontare annuo della tariffa da richiedere in pagamento ai contribuenti dovrà essere suddiviso in quattro rate;